

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 12 maggio 2020

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/19-*bis*

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 16 APRILE 2020 RECANTE LA "ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGONO LE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ E DEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA"

- Pubblicazione -





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE “ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGONO LE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ E DEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA”

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”,
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 338, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78” e, in particolare:
- l'articolo 44, comma 1, lettera d), che stabilisce che i medici di Polizia “svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- l'articolo 52, comma 1, che prevede che *“Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 recante *“Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*,

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e, in particolare, l'articolo 38, comma 1, lettera d-bis) che - con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e limitatamente alle articolazioni centrali e periferiche delle Amministrazioni di appartenenza - detta una disciplina speciale quanto ai requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, prevedendo lo *“svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127 concernente *“Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”* e, in particolare l'articolo 9, comma 4, che ribadisce che *“Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

istituito, custodito ed aggiornato, un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo”;

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78 concernente “*Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 22 settembre 2000 concernente l’istituzione, nell’ambito della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, dell’Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 9 dicembre 1994 concernente la riorganizzazione centrale e periferica del servizio sanitario della Polizia di Stato;
- CONSIDERATO** la Direzione centrale di sanità per lo svolgimento dei compiti e delle attività alla stessa istituzionalmente demandate, nella specie, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si avvale degli appartenenti alla carriera dei medici di Polizia;
- RITENUTO** pertanto, di dover procedere all’istituzione dell’elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell’ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione della pubblica sicurezza anche al fine di rendere conoscibile a tutti gli Uffici e Reparti operanti sul territorio nazionale, in maniera aggiornata, il numero effettivo dei medici della Polizia di Stato designati dall’Amministrazione allo svolgimento delle specifiche funzioni;
- SENTITE** le Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

Istituzione dell’Elenco dei medici della Polizia di Stato competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Presso la Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituito l’ “*Elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell’ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione della pubblica sicurezza*” (di seguito Elenco) a cura del direttore centrale di sanità.
2. Nell’Elenco sono iscritti i medici della Polizia di Stato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e all’articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale n. 127 del 2019 attestati dal Direttore centrale di sanità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'attestazione ha natura meramente dichiarativa della sussistenza delle condizioni abilitanti allo svolgimento della funzione di medico competente.

3. Dopo la prima iscrizione, le funzioni di medico competente possono continuare ad essere svolte solo qualora l'appartenente alla carriera dei medici di Polizia abbia adempiuto agli obblighi formativi di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 127 del 2019, mediante la frequenza dei corsi annuali obbligatori FAD ECM programmati dalla Direzione centrale di sanità.

4. L'Elenco è consultabile sul portale DOPPIAVELA.

Articolo 2

Custodia ed aggiornamento dell'Elenco

1. L'Elenco ha natura riepilogativa e contiene i nominativi degli appartenenti alla carriera dei medici di Polizia che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, dell'articolazione centrale o periferica presso la quale vengono svolte tali funzioni.

2. L'Elenco è custodito presso l'Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Direzione centrale di sanità che provvede all'aggiornamento.

Articolo 3

Obblighi di comunicazione

1. La Direzione centrale di sanità trasmette l'Elenco al Ministero della salute entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il direttore della Direzione centrale di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Articolo 5

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno.

Roma, 16 APR. 2020

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

f. Gabrielli